

(Not) *The End of Human Race*: la Dichiarazione di Bletchey avvia la cooperazione internazionale in materia di intelligenza artificiale

Gianpaolo Maria Ruotolo

Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Foggia

1. L'Artificial Intelligence Safety Summit del novembre 2023.

L'1 e il 2 novembre 2023, ospitato dal Governo del Regno Unito, si è tenuto, a Bletchley Park, nel Buckinghamshire, l'[Artificial Intelligence Safety Summit](#) (AISS)¹, la prima conferenza internazionale in materia di intelligenza artificiale (IA): l'evento è stato significativamente organizzato nel luogo che, durante la II guerra mondiale, fu sede della principale unità di analisi crittografica degli Alleati, la quale, grazie all'opera di molti scienziati tra i quali Alan Turing, riuscì a decifrare codici e messaggi dell'Asse, fornendo così un rilevante supporto al successo delle operazioni belliche.

Ottant'anni più tardi il Governo inglese ha convenuto nel medesimo iconico luogo Stati, imprese leader nel campo dell'intelligenza artificiale, gruppi rappresentativi della società civile e scienziati ed esperti per discutere, valutare e considerare i rischi dell'IA e individuare gli strumenti per mitigarli, soprattutto attraverso forme di cooperazione. È infatti ormai opinione diffusa e dilagante – e, va detto, spesso meccanicamente ripetuta come un *mantra* – che l'IA, se utilizzata irresponsabilmente, oltre a concentrare ulteriormente potere nelle mani di pochi privati, comporti imponenti rischi, sia potenziali sia già in atto, per la sicurezza e altri diritti, collettivi e individuali, anche di rango fondamentale. La stessa IA, però, al contempo, rappresenta un'opportunità per favorire la crescita economica, promuovere il progresso scientifico, garantire benefici al settore pubblico e privato, liberare le persone da compiti alienanti e amplificare le capacità creative (e infatti, da ultimo, ci ha consentito di ascoltare [l'ultima canzone](#) dei Beatles²...).

Se si interroga una forma di intelligenza artificiale (noi lo abbiamo fatto con la celeberrima Chat GPT di OpenAI) su quali siano i *pro* e i *contro* della stessa, ci si vede rispondere che essa potrebbe aiutarci mediante l'automazione delle attività, garantendo velocità, efficienza e i vantaggi di un apprendimento continuo al fine di perseguire, tra gli altri, un'assistenza sanitaria migliore e una più elevata efficienza energetica, ma che ciò comporta, al contempo, rischi per l'occupazione, per la *privacy* e la sicurezza, di discriminazione e *bias*, costi elevati e difficoltà di comprensione dei suoi stessi meccanismi di funzionamento.

Non è un caso, quindi, che i colloqui dell'AISS si siano concentrati essenzialmente su cinque punti, volti a: *a*) raggiungere una comprensione condivisa dei rischi posti dalle forme più evolute di IA (“di frontiera”) e della necessità di intervenire al fine di limitarli; *b*) individuare forme avanzate di cooperazione internazionale sulla sicurezza dell'IA di frontiera e supportare i contesti nazionali in tal senso; *c*) ipotizzare le misure più adeguate

¹ V. www.aisafetysummit.gov.uk.

² The Beatles, *Now And Then*, 2023, in cui l'IA è stata utilizzata per isolare la voce di John Lennon dal suono del piano in un vecchio demo.

per aumentare la sicurezza dell'IA di frontiera; *d*) sviluppare forme internazionali di collaborazione sulla ricerca sulla sicurezza dell'IA, incluse quelle che consentano lo sviluppo di nuovi standard a supporto della *governance*; *e*) garantire uno sviluppo sicuro dell'IA al fine di favorirne le applicazioni per scopi positivi a livello globale. Insomma, almeno nelle intenzioni degli organizzatori, certamente non una conferenza volta allo stravolgimento del quadro normativo internazionale, né degli approcci che lo stanno indirizzando, ma una sorta di primo contatto tra i principali suoi principali *stakeholder*.

Va evidenziato da subito come il Summit sia stato convocato dal Regno Unito proprio quando l'Unione europea (dalla quale lo stesso è notoriamente uscito, forse però oggi in maniera meno convinta che in passato...) sta finalizzando il suo regolamento sull'IA (l'[Artificial Intelligence Act](#), AIA³), la Cina, il 18 ottobre ha presentato la sua "[Global AI Governance Initiative](#)", la Casa Bianca, il 30 ottobre 2023, ha emesso un [executive order "on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence"](#)⁴, mentre il Segretario generale delle Nazioni Unite, sempre nell'ottobre 2023, ha nominato i membri dell'[High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence \(H-LAB\)](#), che potrebbe portare alla creazione di una agenzia AI delle Nazioni Unite.

Va pure detto che, mentre in passato si erano registrate significative resistenze alla regolamentazione del settore da parte degli operatori commerciali, più di recente, imprese come Alphabet, Microsoft, Anthropic e Open AI (che ha creato Chat GPT) spingono per una disciplina vincolante, temendo che una concorrenza sconsiderata, approfittando dell'assenza totale di regolamentazione, possa diffondere modelli IA di cui qualcuno potrebbe facilmente abusare per accaparrarsi così quote rilevanti di mercato.

Prima di analizzare quali sono le conclusioni raggiunte nell'AISS formalizzate nella [Bletchley Declaration](#)⁵, cerchiamo di tracciare brevemente i confini del contesto internazionale in cui essa si inserisce.

2. I principali contesti interni: UE, Cina, USA, Canada, Giappone.

Nell'Unione europea pare essere ormai in dirittura di arrivo la procedura legislativa ordinaria per l'approvazione dell'AIA, il quale adotta un approccio basato sui rischi, che mira a limitare mediante una "graduazione" della disciplina e, a tal fine, distingue i prodotti di IA che implicano una messa in pericolo *totale* per i diritti fondamentali – come quelli suscettibili di causare danni fisici e psicologici attraverso la manipolazione del comportamento umano o quelli che prevedono il *social scoring* –, i quali sono *assolutamente* vietati, da quelli ad alto rischio – i quali sono soggetti a un regime di

³ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain Union legislative acts, COM(2021) 206 final.

⁴ Executive order "[on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence](#)", 30 ottobre 2023.

⁵ La Dichiarazione è stata firmata da Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, UE, Francia, Germania, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Arabia Saudita, Olanda, Nigeria, Filippine, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, UK e USA. È il caso di segnalare che la compresenza dell'UE e di alcuni Stati membri è volta a risolvere preventivamente eventuali problemi di riparto di competenza.

certificazione e controllo dettagliato, ma non sono ritenuti così pericolosi da dover essere vietati –, a quelli con impatti più contenuti, definiti residualmente “altri”.

Il *draft*, peraltro, identifica due categorie di soggetti: i “fornitori” e gli “utenti” di sistemi di IA, attribuendo loro oneri e responsabilità ben differenti: ai primi – sviluppatori e distributori di sistemi IA – la proposta assegna la maggior parte del carico di responsabilità, ai secondi – qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizzi tale sistema, come datori di lavoro, banche, assicurazioni, supermercati, o... Stati – viene solo imposto di utilizzare l’IA nel rispetto delle “istruzioni per l’uso” del fornitore, monitorarla e garantire un corretto trattamento dei dati, senza però dover adottare ulteriori misure di analisi dell’impatto sui diritti fondamentali o su altri beni giuridici né misure attive per limitare i danni connessi (per un’analisi delle conseguenze giuridiche che ciò produrrebbe in combinato disposto con il [Digital Services Act](#)⁶ sulla responsabilità dei fornitori ci permettiamo di rinviare a [G.M. RUOTOLO](#)⁷).

La Cina, dal canto suo, il 18 ottobre 2023, in occasione del terzo [Belt and Road Forum](#)⁸, ha lanciato la sua [Global AI Governance Initiative](#), un *framework* volto a promuovere un contesto internazionale non discriminatorio per lo sviluppo e la *governance* dell’IA. L’iniziativa è stata annunciata non a caso il giorno dopo quello in cui gli USA hanno rinnovato il loro divieto di esportazione di processori avanzati e delle relative tecnologie di produzione, volto ad impedire alla Cina stessa di acquisire gli strumenti necessari per sviluppare forme evolute di IA che, secondo gli USA, potrebbero avere anche usi militari e costituire, quindi, una minaccia alla loro sicurezza nazionale. Va evidenziato che, ritenendo misure analoghe già adottate dagli USA incompatibili con gli obblighi multilaterali di liberalizzazione commerciale, la Cina aveva avanzato, nel dicembre 2022, una richiesta in sede contenziosa in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ([WT/DS615](#)⁹); ad oggi il procedimento è fermo allo stato delle consultazioni.

Ora, le misure di restrizione delle esportazioni potrebbero essere illegittime, nel contesto OMC, ai sensi dell’art. XI, par. 1 del GATT 1994 (“Eliminazione generale delle restrizioni quantitative”) che vieta ai Membri di introdurre o mantenere qualsiasi forma di «divieto o restrizione diversa da dazi, tasse o altri oneri», ivi comprese le misure che vietano o limitano l’esportazione e la vendita per l’esportazione di beni; d’altro canto, misure siffatte potrebbero pure esser giustificate ai sensi di eccezioni contemplate da altre norme del GATT, come l’art. XX o, più rilevante nel caso di specie, l’art. XXI, che tutela la sicurezza nazionale (si veda, al riguardo, [WTO, Export Prohibitions](#)¹⁰).

Va pure ricordato che l’ordinamento internazionale contiene norme vincolanti che istituiscono un regime di controllo delle esportazioni volto alla non proliferazione degli armamenti. Tale regime è costituito da risoluzioni di organizzazioni internazionali e

⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

⁷ G.M. Ruotolo, *Spirits in the material world: Artificial intelligence act e responsabilità per la diffusione online di informazioni*, in *SidiBlog*, 26 ottobre 2023.

⁸ V. www.beltandroadforum.org/english.

⁹ United States – Measures on certain semiconductor and other products, and related services and technologies.

¹⁰ WTO, *Export Prohibitions and Restrictions Information Note*, 23 aprile 2020.

accordi, tra i quali vanno qui citate almeno la [risoluzione 1540 \(2004\)](#) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹¹, il Trattato di non proliferazione nucleare del 1968, la Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione del 1972 e la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione del 1993. Tuttavia nessuno di questi strumenti contempla una limitazione esplicita della commercializzazione dei beni tecnologici la cui esportazione è stata unilateralmente bloccata dagli USA.

Quanto a questi ultimi, come accennato in apertura, il Presidente Biden ha adottato, il 30 ottobre 2023, un *executive order* in tema di IA. Si tratta di un molto lungo (oltre 20.000 parole), complesso e che, in maniera ampia, si riferisce a tutti i *software* automatizzati predittivi, percettivi o generativi in grado di imitare determinate abilità umane. Gli *executive order*, come noto, sono atti amministrativi di competenza del Presidente, utilizzati per indirizzare il comportamento delle agenzie del Governo federale, i quali, se adottati in esecuzione di una delega del Congresso, possono avere forza di legge e che sono impugnabili per violazione della Costituzione o della delega. Nella prassi essi vengono utilizzati in casi di urgenza o per adottare soluzioni o suggerire interpretazioni che sarebbe difficile approvare per via legislativa ordinaria; essi, in materie di rilevanza internazionalistica, sono stati pure utilizzati per eseguire *in foro interno* accordi internazionali (un esempio è proprio il GATT 1947: cfr. [Footwear Distributors and Retailers v. US](#): «GATT itself became part of U.S. law via executive orders in accordance with congressional delegation of power to the President»¹²).

Quello di specie, adottato solo due giorni prima dell'inizio dell'AISS, muove da precedenti azioni assunte dall'Amministrazione Biden – tra le quali, in applicazione dell'approccio fino ad oggi dominante in tema di regolamentazione dell'IA, la promozione, a luglio, di una serie di “voluntary agreements” sottoscritti da 15 grandi aziende – e fa seguito al progetto per una [Artificial Intelligence Bill of Rights](#) del 2022¹³ e a un precedente *executive order* del Presidente Trump del 2019 (“[American AI Initiative](#)”¹⁴). Il nuovo *order*, impossibile da analizzare compiutamente in questa sede (per una prima lettura si veda [qui](#)), impone agli sviluppatori di sistemi di IA una serie di regole basate essenzialmente sul *principio di trasparenza*¹⁵, come quella di condividere con il Governo i dati sulla sicurezza dei propri sistemi *prima* di renderli disponibili al pubblico, basata sul [Defense Production Act](#) del 1950¹⁶, una legge associata alla sicurezza nazionale in contesti di conflitto armato che è stata utilizzata anche all'inizio della pandemia COVID per aumentare le forniture nazionali di respiratori.

¹¹ Risoluzione 1540 (2004) del 28 aprile 2004.

¹² *Footwear Distributors and Retailers v. US*, 852 F. Supp. 1994, p. 1078 ss., in part. p. 1093, nota 30.

¹³ “Making automated systems work for American people”; www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights.

¹⁴ Executive order 13859 del febbraio 2019.

¹⁵ Sull'incertezza in merito alla vigenza di un siffatto “principio” a livello consuetudinario nell'ordinamento internazionale e sul suo costante stato *in itinere* si vedano, però, le belle e ancora attuali considerazioni di A. Bianchi, *On Power and Illusion: The Concept of Transparency in International Law*, in A. Bianchi, A. Peters (eds.), *Transparency in International Law*, Oxford, 2013, p. 1 ss.

¹⁶ 50 U.S.C. § 4501 *et seq.*

L'*order*, sotto il profilo normativo, copre otto ambiti: *a)* sicurezza nazionale; *b)* *privacy* individuale; *c)* equità e diritti civili; *d)* tutela dei consumatori; *e)* questioni connesse al lavoro e all'occupazione; *f)* innovazione dell'IA e competitività degli Stati Uniti; *g)* cooperazione internazionale in materia di IA; *h)* competenze in materia di IA all'interno del Governo federale, e contempla delle sezioni speciali su valutazione e promozione dell'uso etico dell'IA nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e nella giustizia penale, ma non contiene alcuna previsione specifica sulla protezione della *privacy* dei dati biometrici, comprese le scansioni facciali e i cloni vocali. Esso, inoltre, pare avere un approccio più permissivo in merito all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del Governo nelle applicazioni di difesa e *intelligence* rispetto a quanto faccia per i privati.

Sotto il profilo istituzionale, inoltre, lo stesso crea un apparato di *task force* e comitati consultivi, promuove iniziative di *reporting* e ordina alle agenzie federali di emanare linee guida (*soft law*, quindi...) sull'intelligenza artificiale: e infatti subito dopo il Summit, l'*Office of Management and Budget* (OMB) ha adottato una nuova [draft policy](#) "on Advancing Governance, Innovation, and Risk Management for Agency Use of Artificial Intelligence".

L'*order* è stato evidentemente adottato, oltre che nell'imminenza del Summit, sotto la pressione dell'adozione dell'AIA dell'UE (così anche [L. LEFFER](#)¹⁷) e delle misure cinesi, probabilmente nella speranza di limitare una reviviscenza particolarmente vivida del c.d. [Bruxelles \(o Pechino?\) Effect](#)¹⁸; e parimenti un analogo obiettivo di demarginalizzazione potrebbe aver mosso il Regno Unito ad organizzare il Summit.

In Canada, dove attualmente non esiste un quadro normativo specifico per l'IA, nel settembre 2023, nell'attesa dell'approvazione parlamentare dell'Artificial Intelligence and Data Act (AIDA), parte del più ampio Digital Charter Implementation Act, è stato adottato un [Voluntary Code of Conduct on the Responsible Development and Management of Advanced Generative AI Systems](#), il quale fornisce, anche se solo temporaneamente, alle aziende canadesi standard comuni e consente loro di dimostrare, volontariamente, che stanno sviluppando e utilizzando sistemi di intelligenza artificiale generativa in modo responsabile, fino all'entrata in vigore di una regolamentazione vincolante.

Anche in Giappone – dove pure fino ad oggi è stato preferito un approccio *soft* mediante codici di autoregolamentazione – non sono in vigore strumenti giuridicamente vincolanti per i sistemi di intelligenza artificiale, ma il Governo è al lavoro per sviluppare un quadro normativo per l'IA entro la fine dell'anno.

Insomma, ci pare di registrare una tendenza degli Stati all'accelerazione della disciplina *unilaterale* dell'IA, in quanto tale forse non del tutto opportuna, anche perché dettata con approcci diversi nei vari contesti giuridici e culturali. Ciò, inoltre, si accompagna a un progressivo allontanamento, mediante l'uso di norme vincolanti, dal

¹⁷ L. Leffer, *Biden's Executive Order on AI Is a Good Start, Experts Say, but Not Enough*, in *Scientific American*, 31 ottobre 2023.

¹⁸ A. Bradford, *The Brussels Effect*, in *Northwestern University Law Review*, 2012, p. 1 ss.

modello, originariamente prevalente specie nei Paesi di *common law*, di autoregolamentazione¹⁹, realizzata anche mediante codici proposti a livello statale ma comunque volontariamente accettati da parte dei privati.

Il tutto, forse, anche per il timore che si possa replicare, in materia di IA, quello che da alcune parti è stato visto come un ritardo di regolamentazione: quello relativo ai *social networks* e alle responsabilità delle piattaforme.

3. Cenni sulle attività delle organizzazioni internazionali.

Vista l'ontologica tendenza transnazionale dell'IA, una frammentazione della disciplina rischia di produrre difficoltà applicative, squilibri per la concorrenza e una riduzione del livello effettivo di tutela dei diritti degli utenti; si rende quindi particolarmente opportuno un approccio internazionale condiviso, con la fissazione di regole, almeno di base, comuni.

Le Nazioni Unite, la principale organizzazione internazionale a vocazione universale, facendo seguito a numerosi interventi di regolazione non vincolante già posti in essere da altre organizzazioni (tra le altre: [UNESCO](#); [OECD](#); [UNICRI](#); [Consiglio d'Europa](#)), e seguendo anche i suggerimenti contenuti nel *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* ([A/73/348 18-142382/22](#)), nella convinzione che una *governance* coordinata a livello globale sia l'unico modo per sfruttare al meglio l'IA per il bene dell'umanità, auspicano la promozione di un approccio inclusivo.

Così il Segretario generale ha istituito un organo consultivo multilaterale al quale ha affidato il compito di adottare raccomandazioni per la *governance* internazionale dell'IA, appunto: l'*High-level Advisory Body on Artificial Intelligence* (HABAI), che attualmente si avvale dell'ufficio del *Secretary-General's Envoy on Technology* (OSET), che pure ne è membro, è composto da 38 esperti con competenze interdisciplinari individuati con un approccio *multistakeholder*, e quindi provenienti da Stati, settore privato e società civile. Curiosamente va detto che nessuno dei nominati rappresenta o è emanazione di alcuna organizzazione internazionale, né a vocazione universale né regionale, ciò che potrebbe creare problemi di coordinamento.

È il caso di segnalare pure che gli Stati membri del G7, il 30 ottobre 2023, quindi il giorno precedente l'apertura dell'AISS, nell'ambito del c.d. "Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework"²⁰, hanno approvato uno [Statement](#) su alcuni principi guida sull'IA (per la riduzione dei rischi e degli abusi e per identificare le vulnerabilità; per incoraggiare la condivisione responsabile delle informazioni, la segnalazione di incidenti e gli investimenti nella sicurezza informatica; per promuovere un sistema di

¹⁹ Per una ricostruzione, da ultimo, v. L. Fabiano *Il liberal-protezionismo digitale statunitense fra difesa della leadership nel mercato tecnologico e sicurezza nazionale*, in *DPCE online*, 2023, p. 2335 ss.

²⁰ Il *framework* è costituito da quattro pilastri: analisi dei rischi, delle sfide e delle opportunità prioritari dell'intelligenza artificiale generativa; individuazione di principi guida internazionali del per tutti gli attori dell'IA; costruzione di un Codice di condotta internazionale per le organizzazioni che sviluppano sistemi di IA avanzati; cooperazione basata su progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti e migliori pratiche di intelligenza artificiale responsabile.

etichettatura che consenta agli utenti di identificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale) e redatto un codice di condotta volontario per gli sviluppatori.

4. La Dichiarazione di Bletchley

È questo, seppur succintamente, il complesso contesto in cui si inseriscono le conclusioni adottate alla fine dell'AISS, formalizzate nella Dichiarazione di Bletchley del 2 novembre 2023. Nel merito, gli Stati firmatari constatano con soddisfazione l'esistenza di tentativi già compiuti dalla comunità internazionale per cooperare sull'IA al fine di promuovere una crescita economica inclusiva, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione e proteggere al contempo i diritti e le libertà fondamentali; si tratta di un richiamo, seppur implicito, alle attività già poste in essere da alcune organizzazioni internazionali e in particolare, a noi pare, all'HABAI delle Nazioni Unite di cui abbiamo detto.

Quindi gli stessi procedono ad elencare – in maniera francamente non molto distante dall'analisi fatta da Chat GPT che abbiamo riportato in apertura – *pro* (vantaggi per i servizi pubblici come sanità e istruzione; sicurezza alimentare; scienza; energia pulita; biodiversità e clima; per il godimento dei diritti umani e rafforzare gli sforzi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) e *contro* (rischi per la tutela dei diritti umani, la trasparenza, l'equità, la responsabilità, la sicurezza informatica; disinformazione) dei sistemi di IA e, considerato che molti di questi rischi hanno natura intrinsecamente internazionale («inherently international in nature») e quindi possono essere affrontati meglio attraverso la cooperazione internazionale, decidono («we resolve») di cooperare nei *fora* internazionali, già esistenti o da istituire, per garantire un'IA incentrata sull'uomo, affidabile, responsabile e sicura. Tale cooperazione dovrebbe mirare alla costruzione di un sistema di regole condivise rispettose del principio di proporzionalità e che promuova l'innovazione minimizzando i rischi, anche attraverso l'individuazione di “principi” (anche se è poco chiaro cosa si intenda giuridicamente con tale espressione, che pare qui utilizzata in senso atecnico) e la predisposizione codici di condotta armonizzati.

Nel contesto della auspicata cooperazione la Dichiarazione, anticipando la riconvocazione di un ulteriore Summit per il 2024, traccia, quindi, una *roadmap* volta a:

1) identificare i rischi posti dall'IA alla sicurezza e costruire una comprensione scientifica condivisa e basata sull'evidenza di questi rischi nel contesto di un approccio globale;

2) favorire la progettazione di politiche basate sul rischio per garantire la sicurezza, anche mediante il rafforzamento degli oneri di trasparenza dei privati, nella consapevolezza che gli approcci a tal fine adottati possono differire in base alle circostanze e ai contesti giuridici nazionali applicabili;

3) sostenere una rete internazionale di ricerca scientifica sulla sicurezza dell'IA di frontiera che comprenda e integri la collaborazione multilaterale e bilaterale già esistente.

Si tratta, va detto, di un documento breve, specie se paragonato a quelli adottati nei contesti nazionali di cui abbiamo detto, che mantiene un approccio piuttosto prudente e

pare andare in controtendenza rispetto a quella che abbiamo visto essere invece la tendenza degli Stati ad irrigidire in vari modi la disciplina dell'IA: come abbiamo visto, infatti, la *Declaration* auspica il mantenimento di un approccio *soft* alla gestione del rischio, da perseguirsi mediante strumenti consensuali e, quindi, l'adozione da parte dei privati di impegni volontari. Ciò è comprensibile se si legge l'atto in esame come il primo passo verso l'istituzionalizzazione di forme di cooperazione internazionale alla regolamentazione dell'IA, analogamente a quanto avvenuto tempo addietro in altri settori dell'ordinamento internazionale, come quello ambientale, poi progressivamente rinforzatosi e strutturatosi.

Va parimenti segnalato come la Dichiarazione non faccia alcun cenno ad alcuni problemi di grande rilevanza, come i modelli IA *open source*, quelli, cioè, basati su motori che sono disponibili gratuitamente e che possono essere modificati, l'uso di materiali protetti da *copyright* ai fini di istruzione dei sistemi di IA o, ancora, l'uso di forme di IA per ricostruire e far "rivivere" persone che non ci sono più anche senza il loro pregresso consenso.

Come elementi di prassi ricordiamo, quanto alla questione dei diritti di proprietà intellettuale, almeno la controversia che sta opponendo il *New York Times* a Open AI: dall'agosto di quest'anno, infatti, la testata ha bloccato il *web crawler* di quest'ultima, impedendo così, a partire da allora, alla società di utilizzare i suoi articoli per addestrare modelli IA; pare che la medesima testata intenda avviare un procedimento contenzioso per violazione del *copyright* da parte di Open AI.

Quanto all'ultimo profilo accennato, è del 9 novembre 2023 la notizia secondo la quale il più lungo sciopero degli attori di Hollywood si è finalmente concluso solo quando i principali Studios e le maggiori piattaforme di *streaming* hanno accettato di modificare una proposta che mirava ad inserire nell'approvando contratto collettivo una previsione che avrebbe consentito di utilizzare le scansioni AI di una particolare categoria di attori (quelli che sono noti come *Schedule F performers*²¹) dopo la loro morte, senza il loro consenso e senza pagare un compenso aggiuntivo agli eredi.

Novembre 2023

²¹ La categoria comprende chiunque sia pagato più della tariffa minima per recitare in serie TV o lungometraggi.